

appunti

sulle politiche sociali

- ✓ *Quale gestione dei servizi socio-assistenziali?*
- ✓ *Riforma dell'assistenza*
- ✓ *Controriforma del collocamento obbligatorio?*



Spedizione in abbonamento postale art.2, comma 20 lett. C, legge 662/96 - Filiale di Ancona - bimestrale. - maggio-giugno 1998, anno X. ISSN 1120-5725

In caso di mancato recapito inviare all'agenzia PT di Castelplano per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa.

3/98

1 1 6

A TRENT'ANNI DALLA 482, RISCHIA DI FALLIRE LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO DEI DISABILI

Ad un passo dalla nuova legge sul collocamento obbligatorio, la Commissione Lavoro della Camera ha predisposto una serie di preoccupanti modifiche al testo approvato al Senato. Di seguito le parti dell'articolo che hanno subito variazioni sostanziali

GIANNI SELLERI

PRESIDENTE ANIEP, BOLOGNA

Ad un passo dalla nuova legge sul collocamento obbligatorio, la Commissione Lavoro della Camera ha predisposto una serie di preoccupanti modifiche al testo approvato al Senato. Di seguito le parti dell'articolo che hanno subito variazioni sostanziali in Comitato ristretto della Commissione lavoro della Camera (relatore Stelluti) ha prodotto una "bozza di testo base" che modifica il disegno di legge approvato dal Senato il 31 luglio 1997 sul "Diritto al lavoro dei disabili".

Dall'esame della bozza concordata risulta che non solo le speranze di miglioramento sono andate deluse (soppressione delle categorie giuridiche, superamento del criterio della ridotta capacità lavorativa, garanzie di raccordo fra la domanda e l'offerta di lavoro), ma che le innovazioni proposte rafforzano l'impostazione assistenzialistica trasformando il diritto al lavoro in intervento risarcitivo e discrezionale.

LE PRINCIPALI MODIFICHE

Frazionamento della quota d'obbligo (art. 2)

La quota di riserva (che nel testo del Senato era fissata al 7 per cento) è stata scaglionata in tre fasce: 7 per cento nelle aziende con più di 50 dipendenti, due lavoratori disabili nelle aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore disabile, da 15 a 35 dipendenti. La soluzione ha carattere formalistico e incerte prospettive di applicazione. Sarebbe opportuno ripristinare l'aliquota unica, ridotta al 4%, come nella maggior parte dei Paesi della Comunità Europea.

Riqualficazione professionale (art.3, comma 5)

L'attribuzione privilegiata alle Associazioni storiche della "riqualificazione professionale" è un'idea che risale al 1964... quando la Confindustria e l'Intersind erogarono 500 milioni all'ANMIC in cambio della sospensione per due anni dell'obbligo di

assumere "mutilati e invalidi civili in formazione".

Servizi del collocamento (art.5, comma 2, punto b)

Nell'ambito dei nuovi organi regionali per il collocamento, è previsto un Comitato Tecnico di cui fanno parte "esperti in materia di inabilità...per la valutazione dell'invalidità".

Quando si riuscirà a capire che gli inabili non possono lavorare e i disabili sì?

Assunzioni nominative (art. 6)

Viene fortemente estesa la facoltà dell'assunzione su richiesta nominativa (totale per le piccole imprese, al 50 per cento per quelle medie e al 60 per cento per le aziende con più di 50 dipendenti), ma non si dice niente sulle modalità e i criteri con i quali le aziende eserciteranno questo diritto, sulla concreta possibilità di incrociare l'offerta con la domanda di lavoro che è il fondamento del collocamento mirato. Per questa genericità la richiesta di avviamento nominativa costituisce un rischio di discrezionalità e una riduzione delle garanzie per i disabili medio-gravi.

Cooperative sociali (art. 11, nuovo articolo)

Si tratta dell'istituzione di un mercato parallelo del lavoro protetto e assistito affidato alle cooperative di solidarietà sociale. Vengano eliminati tutti gli obiettivi di socializzazione (le cooperative sociali di gruppo b sono sostanzialmente "laboratori protetti"), si crea una camera di compensazione del collocamento che finirà per diventare l'unico effettivo ambito di inserimento lavorativo. Le aziende che stipulano convenzioni, a scopo formativo e per la durata di due anni, con le cooperative sociali, attraverso l'affidamento di commesse di lavoro, sono esentate totalmente o parzialmente

dall'obbligo di assumere disabili. Inoltre (e questo è l'aspetto più grave) "i datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, possono essere autorizzati a procedere al comando, avente finalità formative, di detti lavoratori, presso cooperative sociali...attraverso l'affidamento di commesse...". Questa seconda norma, poiché non prevede limiti di tempo nè alcun riferimento alla gravità dell'handicap, consentirà alle aziende di sbarazzarsi dei propri dipendenti disabili affidandoli alle cooperative sociali. Manca infine qualsiasi indicazione sui corrispettivi e sull'entità delle commesse di lavoro.

Agevolazioni (art. 12)

Stabilisce la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali per chi assume disabili medio-gravi o disabili intellettivi, classificati in base "alla riduzione della capacità lavorativa" (superiore al 79% o compresa fra il 67 e il 79%). A parte la difficoltà tecnica di stabilire le percentuali, bisogna ribadire che le alterazioni anatomico-funzionali possono essere percentualizzate, mentre le disabilità conseguenti devono valutare secondo parametri medico-legali e sociali: così ha stabilito la legge 104/92!

Sanzioni (art. 14)

E' sparita la sanzione relativa al rifiuto d'inserimento in azienda e la norma che stabiliva il divieto di rilasciare il nulla osta per l'assunzione ordinaria nel caso che l'azienda non abbia inviato l'elenco dei posti disponibili per i disabili.

OSSERVAZIONI DI SINTESI

La riforma della vigente e ormai inapplicata disciplina sulle assunzioni obbligatorie, che al Senato aveva registrato un'impostazione abbastanza positiva, alla Camera ha assunto prospettive preoccupanti.

L'invadenza delle Associazioni storiche degli invalidi e i loro privilegi, il ritardo culturale dei Parlamentari e i loro interessi elettorali, le logiche neoliberistiche e di mercato degli imprenditori, l'indifferenza delle organizzazioni sindacali, rischiano di compromettere complessivamente il diritto al lavoro e la dignità sociale degli handicappati.

Per riequilibrare il testo sono indispensabili:

- l'abrogazione del criterio della "ridotta capacità lavorativa" sostituendolo con la valutazione delle capacità residue secondo quanto disposto dalla legge 104/92;
- una maggiore equità fra l'esigenza di flessibilità dell'inserimento lavorativo (assunzione nominativa, agevolazione, esoneri) e il sistema delle garanzie per gli aventi diritto;
- una rigorosa definizione delle modalità d'inserimento nelle cooperative sociali (modello Treviso) e forte riduzione dei possibili fruitori;
- una norma integrativa per le revisione degli elenchi di cui all'art. 19 della legge 482/68, in cui sono iscritti 260 mila disoccupati, al fine di raggrupparli per tipologia di handicap, ma soprattutto per eliminare quelli "falsi".



La Bottega del possibile: le attività 1998

- 22-23 maggio. La struttura residenziale per anziani a servizio della domiciliarità.
- 12-13 giugno. Punto d'ascolto 4 - Domiciliarità: solidarietà, condivisione, responsabilità.
- 17 giugno. La memoria della casa.
- 24-25 giugno. I bambini, la famiglia, l'assistenza domiciliare.
- 8-10 settembre. La rete integrata di risorse a servizio dei problemi di salute mentale.
- 17-18 settembre. Domiciliarità ed handicap: la struttura residenziale, caratteri, criticità e prospettive flessibili nelle risposte.
- 8-9 ottobre. La domiciliarità: zona di confine? Una sfida per le istituzioni, per le professionalità, per la comunità locale.
- 29-30 ottobre. Io e il parente anziano: tra risorse e poteri, anche per la domiciliarità.
- 4 novembre. Domiciliarità e accompagnamento alla morte.
- 19-20 novembre. Domiciliarità ed handicap: il lavoro con la famiglia.
- 3 dicembre. L'incontro con l'alcool e i suoi problemi: esperienze a confronto per garantire la domiciliarità.
- 11 dicembre. La musicoterapia nella globalità dei linguaggi, anche strumento di domiciliarità?

Per informazioni: "La Bottega del Possibile", Viale Trento 7, 10066 Torre Pellice (TO). Tel. e fax 0121/953377.